19/02/2021

# REGIME FISCALE DEGLI ETS

REGIMI FISCALI
AGEVOLATI APS/ODV
IMPOSTE INDIRETTE
AGEVOLAZIONI FISCALI

MARIA LUCE CAPPELLERI







#### **ART. 79 CODICE DEL TERZO SETTORE**

SI CONSIDERANO NON COMMERCIALI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE CHE SVOLGONO **IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE**LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL DLGS 117/2017 IN CONFORMITA' AI CRITERI INDICATI PER LE
ATTIVITA' NON COMMERCIALI (ART. 79 COMMA 5 DLGS 117/2017)



- ❖ SVOLTE A TITOLO GRATUITO;
- ❖ O DIETRO VERSAMENTO DI CORRISPETTIVI CHE NON SUOPERANO I COSTI EFFETTIVI, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI APPORTI ECONOMICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN CASO DI ATTIVITA' CONVENZIONATE CON QUESTE ULTIME.



**ART. 79 CODICE DEL TERZO SETTORE** 



IL COMMA 2-BIS HA PREVISTO CHE LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE SI CONSIDERANO NON COMMERCIALI QUALORA I RICAVI NON SUPERINO DI OLTRE IL 5% I RELATIVI COSTI PER CIASCUN PERIODO D'IMPOSTA E PER NON OLTRE DUE PERIODI DI IMPOSTA CONSECUTIVI.



### ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

SONO CONSIDERATE NON COMMERCIALI ANCHE LE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE:

- ❖ SE SVOLTE DIRETTAMENTE DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE LA CUI FINALITÀ PRINCIPALE CONSISTE NELLO SVOLGERE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE;
- ❖ PURCHÉ TUTTI GLI UTILI SIANO INTERAMENTE REINVESTITI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E NELLA DIFFUSIONE GRATUITA DEI LORO RISULTATI E NON VI SIA ALCUN ACCESSO PREFERENZIALE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PRIVATI ALLE CAPACITÀ DI RICERCA DELL'ENTE MEDESIMO NONCHÉ AI RISULTATI PRODOTTI.

SONO, ALTRESÌ, CONSIDERATE NON COMMERCIALI LE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE AFFIDATE DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AD UNIVERSITÀ E ALTRI ORGANISMI DI RICERCA CHE LA SVOLGONO DIRETTAMENTE IN AMBITI E SECONDO MODALITÀ DEFINITE DAL DPR 20.3.2003 N. 135.



# ATTIVITÀ SVOLTE DA FONDAZIONI EX IPAB (ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA)

SI CONSIDERANO NON COMMERCIALI LE ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, INTERVENTI SANITARI E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE SE SVOLTE DA FONDAZIONI DELLE EX IPAB, A CONDIZIONE CHE (ART. 79 CO. 3 LETT. B-BIS) DEL DLGS. 117/2017):

- ❖ GLI UTILI SIANO INTERAMENTE REINVESTITI NELLE ATTIVITÀ DI NATURA SANITARIA O SOCIO-SANITARIA;
- ❖ LENON SIA DELIBERATO ALCUN COMPENSO A FAVORE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI.
- ❖ EX IPAB RISULTINO REGOLARMENTE ISCRITTE NEL RUNTS (CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 8/2019, § 7.3).



#### ART. 79 COMMA 4 ENTRATE CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

NON CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NON COMMERCIALI:

- ❖ I FONDI PERVENUTI A SEGUITO DI RACCOLTE PUBBLICHE EFFETTUATE OCCASIONALMENTE ANCHE MEDIANTE OFFERTE DI BENI DI MODICO VALORE O DI SERVIZI AI SOVVENTORI, IN CONCOMITANZA DI CELEBRAZIONI, RICORRENZE O CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE;
- ❖ I CONTRIBUTI E GLI APPORTI EROGATI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO, ANCHE CONVENZIONATO O IN REGIME DI ACCREDITAMENTO, DELLE ATTIVITÀ NON COMMERCIALI.



#### ART. 79 COMMA 6 CODICE TERZO SETTORE (ATTIVITA' VERSO I SOCI)

NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI LE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRI ASSOCIATI, FAMILIARI E CONVIVENTI DEGLI STESSI IN CONFORMITA' ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE.

NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE LE SOMME VERSATE DAGLI ASSOCIATI A TITOLO DI QUOTE O CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.

SI CONSIDERANO, TUTTAVIA, ATTIVITA' DI NATURA COMMERCIALE, LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI, FAMILIARI O CONVIVENTI DEGLI STESSI VERSO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI SPECIFICI, COMPRESI I CONTRIBUTI E LE QUOTE SUPPLEMENTARI DETERMINATI IN FUNZIONE DELLE MAGGIORI O DIVERSE PRESTAZIONI ALLE QUALI DANNO DIRITTO.

# 



#### LE ENTRATE DELLE ATTIVITA' NON COMMERCIALI SONO:

- **❖**I CONTRIBUTI;
- **❖**LE SOVVENZIONI;
- **❖**LE LIBERALITA';
- ❖ LE QUOTE ASSOCIATIVE DELL'ENTE;
- ❖OGNI ALTRA ENTRATA ASSIMILABILE ALLE PRECEDENTI COMPRESI I PROVENTI E LE ENTRATE CONSIDERATE NON COMMERCIALI AI SENSI DEI COMMI 2,3,4 DELL'ART. 79



# QUANDO SI PERDE LA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE?



#### ART. 79 COMMA 5 CODICE DEL TERZO SETTORE

GLI ETS ASSUMONO FISCALMENTE LA QUALIFICA DI ENTI COMMERCIALI QUALORA I PROVENTI DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, SVOLTE IN FORMA DI IMPRESA E NON IN CONFORMITA' AI CRITERI INDICATI NEI COMMI 2 E 3, E DELLE ATTIVITA' SECONDARIE COME DEFINITE DALL'ART. 6 DEL CTS, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE SVOLTE NEL RISPETTO DEI CRITERI STABILITI DA UN FUTURO DECRETO MINISTERIALE, SUPERANO LE ENTRATE DELLE ETTIVITA' NON COMMERCIALI.





#### SONO PREVISTI REGIMI FORFETTARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO:

• REGIME FORFETTARIO PER LA GENERICA CATEGORIA DEGLI ETS (ENTI FILANTROPICI/RETI ASSOCIATIVE/SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO/ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE) ART. 80 CTS

• REGIME FORFETTARIO PER LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ART. 86

CTS



#### ART. 80 CODICE DEL TERZO SETTORE

«Gli enti del Terzo settore **non commerciali** di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, quando **svolte con modalita' commerciali**, il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86 (Plusvalenze patrimoniali), 88 (Sopravvenienze attive), 89 (Dividendi ed interessi) e 90 (Proventi immobiliari) del testo unico delle imposte sui redditi»



#### ART. 80 CODICE DEL TERZO SETTORE

1) L'OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO È ESERCITATA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E HA EFFETTO DALL'INIZIO DEL PERIODO D'IMPOSTA NEL CORSO DEL QUALE E' ESERCITATA FINO A REVOCA O COMUNQUE PER ALMENO UN TRIENNIO.



Il mancato esercizio dell'opzione non dovrebbe comportare l'impossibilita' di fruire del regime agevolativo non avendo la comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilita' dello stesso.

LA MANCATA COMUNICAZIONE POTREBBE COMPORTARE IL PERICOLO CHE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RISCONTRI UNA VIOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DLGS 471/97 E APPLICHI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DAI 250 A 2000 EURO.



#### ART. 80 CODICE DEL TERZO SETTORE

- 2) I COMPONENTI POSITIVI O NEGATIVI DI REDDITO RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI A QUELLO IN CUI HA EFFETTO IL REGIME FORFETTARIO, LA CUI TASSAZIONE O DEDUZIONE E' STATA RINVIATA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, PARTECIPANO PER LE QUOTE RESIDUE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO DI EFFICACIA DEL REGIME;
- 3) LE PERDITE FISCALI PREGRESSE SONO SCOMPUTABILI DAL REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE, SECONDO LE REGOLE DEL TUIR.
- **4)** VIENE ESCLUSA L'APPLICABILITA' DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' O DI QUALUNQUE ALTRO ALGORITMO DI DETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO.



ART. 80: REGIME FORFETARIO DI CARATTERE GENERALE.

Prestazioni di servizi	% di Redditività
Ricavi fino a 130.000 euro	7%
Ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro	10%
Ricavi oltre 300.000 euro	17%
Altre attività	% di Redditività
Ricavi fino a 130.000 euro	5%
Ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro	7%
Ricavi oltre 300.000 euro	14%



#### Art. 80: ESEMPIO

UN ETS NON COMMERCIALE HA CONSEGUITO RICAVI PER 350.000 EURO, AVRÀ UN REDDITO IMPONIBILE PARI A 34.600 EURO A CUI ANDRANNO A SOMMARSI EVENTUALI PLUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE, DIVIDENDI E PROVENTI DA LOCAZIONE.

Scaglioni	Ricavi	% Redditività	Reddito
fino a 130.000 euro	130.000	7%	9.100
da 130.001 euro a 300.000 euro	170.000	10%	17.000
oltre 300.000 euro	50.000	17%	8.500
Totale	350.000		34.600



ART. 145 DEL TUIR DISCIPLINA IL REGIME FORFETTARIO PER GLI ENTI NON COMMERCIALI AMMESSI ALLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA AMMONTANDO ALL'AMMONTARE DEI RICAVI CONSEGUITI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI IL COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ CORRISPONDENTE ALLA CLASSE DI APPARTENENZA:

Prestazioni di servizi	Reddito d'impresa
Ricavi fino a 15.493,71 euro	15%
Ricavi da 15.493,71 euro a 400.000 euro	25%
Altre attività	
Ricavi fino a 25.822,84 euro	10%
Ricavi da 25.822,84 euro a 700.000 euro	15%



#### **Art. 86 CODICE DEL TERZO SETTORE**

«Le organizzazione di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfettario se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro»



#### **Art. 86 CODICE DEL TERZO SETTORE**

1) L'OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO È ESERCITATA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E HA EFFETTO DALL'INIZIO DEL PERIODO D'IMPOSTA NEL CORSO DEL QUALE E' ESERCITATA FINO A REVOCA O COMUNQUE PER ALMENO UN TRIENNIO.



Il mancato esercizio dell'opzione non dovrebbe comportare l'impossibilita' di fruire del regime agevolativo non avendo la comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilita' dello stesso.



LA MANCATA COMUNICAZIONE POTREBBE COMPORTARE IL PERICOLO CHE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RISCONTRI UNA VIOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DLGS 471/97 E APPLICHI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DAI 250 A 2000 EURO.



#### ART. 86 CODICE DEL TERZO SETTORE

- 2) I COMPONENTI POSITIVI O NEGATIVI DI REDDITO RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI A QUELLO IN CUI HA EFFETTO IL REGIME FORFETTARIO, LA CUI TASSAZIONE O DEDUZIONE E' STATA RINVIATA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, PARTECIPANO PER LE QUOTE RESIDUE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO DI EFFICACIA DEL REGIME;
- 3) LE PERDITE FISCALI PREGRESSE SONO SCOMPUTABILI DAL REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE, SECONDO LE REGOLE DEL TUIR.
- **4)** VIENE ESCLUSA L'APPLICABILITA' DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' O DI QUALUNQUE ALTRO ALGORITMO DI DETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO.



#### **ART. 86 CODICE DEL TERZO SETTORE**

- **5)** L'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO COMPORTA L'ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI;
- **6)** NON VI E' L'OBBLIGO DI OPERARE RITENUTE ALLA FONTE, SALVO POI DOVER INDICARE IN DICHIARAZIONE ANNUALE IL PERCETTORE;
- 7) NON SI APPLICA LA RIVALSA IVA E NON SI DETRAE L'IVA SUGLI ACQUISTI;
- 8) VI E' L'ESONERO DA TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI PREVISTI DAL TESTO UNICO IVA.



#### **ART. 86 CODICE DEL TERZO SETTORE**

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE APPLICANO IL REGIME FORFETTARIO DETERMINANO IL REDDITO IMPONIBILE APPLICANDO ALL'AMMONTARE DEI RICAVI PERCEPITI UN COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' PARI ALL'1%;

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE CHE APPLICANO IL REGIME FORFETTARIO DETERMINANO IL REDDITO IMPONIBILE APPLICANDO ALL'AMMONTARE DEI RICAVI PERCEPITI UN **COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' PARI AL 3%**;

# I NUOVI REGIMI FORFETTARI E L'IVA



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE NULLA DISPONE IN MATERIA DI IVA RELATIVAMENTE AI SOGGETTI APPARTENENTI AL MONDO DEL NON PROFIT.



GLI ENTI CHE ENTRERANNO NEL RUNTS APPLICHERANNO, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E AL CONSEGUENTE VERSAMENTO DELLA RELATIVA IMPOSTA, LE REGOLE ORDINARIE DELL'IVA.

UNICA ECCEZIONE E' RELATIVA AL REGIME FORFETTARIO RISERVATO ALLE ODV E APS



# I NUOVI REGIMI FORFETTARI E L'IVA



L'ART. 102 COMMA 2 LETT. E ED F DEL 117/2017 HA ABROGATO LE NORME CHE ESTENDONO I BENEFICI DELLA LEGGE 398/91 NEI CONFRONTI DELLE:

- \* ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO, OVVERO TUTTE LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE CHE NON HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTVITA' COMMERCIALI;
- ❖ ASSOCIAZIONI PRO LOCO;
- \* ASSOCIAZIONI BANDISTICHE E CORI AMATORIALI, FILODRAMMATICHE, DI MUSICA E DANZA POPOLARE, LEGALMENTE COSTITUITE SENZA FINI DI LUCRO.

POTRANNO CONTINUARE A BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA 398/91 LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, SEMPRE CHE NON RICHIEDANO L'ISCRIZIONE NEL RUNTS.



ART. 82 CODICE DEL TERZO SETTORE

IL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 82 PREVEDE CHE NEL CASO DELLE <u>IMPOSTE INDIRETTE</u> E DEI <u>TRIBUTI LOCALI</u> LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICHINO A <u>TUTTI GLI ETS, COMPRESE LE COOPERATIVE SOCIALI, CON ESCLUSIONE DELLE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ.</u>

IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAL CODICE (CTS, ART. 104 COMMA 2), CHE VEDE L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGIME FISCALE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, IL COMMA 1 DEL MEDESIMO ARTICOLO PREVEDE CHE ALCUNE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE, TRA CUI L'ART. 81 (SOCIAL BONUS), L'ART. 82 (AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE) E L'ART. 83 (DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI), ...



ART. 82 CODICE DEL TERZO SETTORE

...SI APPLICHINO, IN VIA TRANSITORIA, A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2017 OVVERO DAL 1° GENNAIO 2018 PER I SOGGETTI CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE E FINO AL PERIODO D'IMPOSTA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO DECIMO (ANNO SUCCESSIVO ALL'ISTITUZIONE DEL RUNTS), ALLE:

ONLUS ISCRITTE NEGLI APPOSITI REGISTRI;

ODV, ISCRITTE NEI REGISTRI DI CUI ALLA L. 266/1991;

APS, ISCRITTE NEI REGISTRI NAZIONALI, REGIONALI E DELLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, PREVISTI DALL'ART. 7 DELLA L. 383/2000.



ART. 82 COMMA 2 -IMPOSTA SULLE SUCCESIONI E DONAZIONI-

ESENZIONE DALL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E DALLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE PER I

TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO EFFETTUATI A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, IN PARTICOLARE:

- A TUTTI GLI ETS DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL RUNTS E A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA;
- IN VIA TRANSITORIA GIÀ DAL 01/01/2018 PER LE ONLUS, APS E ODV ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO <u>DELL'ATTIVITÀ STATUTARIA AI FINI DELL'ESCLUSIVO PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE,</u>

  SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1).



ART. 82 COMMA 3

IL COMMA 3 PREVEDE CHE AGLI ATTI COSTITUTIVI E ALLE MODIFICHE STATUTARIE, COMPRESE LE OPERAZIONI DI FUSIONE, SCISSIONE O TRASFORMAZIONE POSTE IN ESSERE DA ETS (SI VEDA LA DISTINZIONE INDICATA AL PARAGRAFO 2), LE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE SI APPLICHINO IN MISURA FISSA.

LE MODIFICHE STATUTARIE <u>SONO ESENTI</u> DALL'IMPOSTA DI REGISTRO SE HANNO LO SCOPO DI ADEGUARE GLI ATTI A MODIFICHE O <u>INTEGRAZIONI NORMATIVE</u>.

<u>IN PARTICOLARE</u> LE MODIFICHE CONNESSE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA, ESSENDO STATE RICHIESTE DAL LEGISLATORE, NON SARANNO SOGGETTE AD IMPOSTA DI REGISTRO.



ART. 82 COMMA 4 – IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE-

AL COMMA 4 È PREVISTO CHE LE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE SI APPLICHINO IN MISURA FISSA PER GLI ATTI TRASLATIVI A TITOLO ONEROSO DELLA PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI E PER GLI ATTI TRASLATIVI O COSTITUITIVI DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DI GODIMENTO A FAVORE DI TUTTI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI AL COMMA 1, INCLUSE LE IMPRESE SOCIALI INDIPENDENTEMENTE CHE SIANO COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI O MENO, A CONDIZIONE CHE I BENI SIANO DIRETTAMENTE UTILIZZATI, ENTRO CINQUE ANNI DAL TRASFERIMENTO, IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI O DELL'OGGETTO SOCIALE E CHE L'ENTE RENDA, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL'ATTO, APPOSITA DICHIARAZIONE IN TAL SENSO.

IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE O DI MANCATA EFFETTIVA UTILIZZAZIONE DEL BENE IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI O DELL'OGGETTO SOCIALE, È DOVUTA L'IMPOSTA NELLA MISURA ORDINARIA, NONCHÉ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI AL 30 PER CENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA OLTRE AGLI INTERESSI DI MORA DECORRENTI DALLA DATA IN CUI L'IMPOSTA AVREBBE DOVUTO ESSERE VERSATA.



ART. 82 COMMA 5 -IMPOSTA DI BOLLO-

GLI ATTI, I DOCUMENTI, LE ISTANZE, I CONTRATTI, NONCHÉ LE COPIE ANCHE SE DICHIARATE CONFORMI, GLI ESTRATTI, LE CERTIFICAZIONI, LE DICHIARAZIONI, LE ATTESTAZIONI E OGNI ALTRO DOCUMENTO CARTACEO O INFORMATICO IN QUALUNQUE MODO DENOMINATO SONO ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO.

A PARTIRE DAL 1MO GENNAIO 2018 USUFRUISCONO DELL'ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO NON SOLO LE ODV, MA ANCHE LE APS; INOLTRE È STATA FINALMENTE CHIARITA L'ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ANCHE PER LE ONLUS, ESENZIONE CHE RICOMPRENDE QUALSIASI TIPO DI DOCUMENTO SIA CARTACEO CHE INFORMATICO COSÌ DA NON GENERARE DUBBIE INTERPRETAZIONI COME NEL PASSATO. A QUESTA ESENZIONE POTRANNO ACCEDERE, SUPERATO IL REGIME TRANSITORIO, TUTTI GLI ETS NON COMMERCIALI.



ART. 82 COMMA 6 -IMU E TASI-

GLI IMMOBILI POSSEDUTI E UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE (COSÌ COME DEFINITI ALL'ARTICOLO 79 COMMA 5), DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO CON MODALITÀ NON COMMERCIALI, DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, SANITARIE, DI RICERCA SCIENTIFICA, DIDATTICHE, RICETTIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE E DI CULTO, SONO ESENTI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DAL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA I), DEL D.LGS. 504/1992 E NORME SUCCESSIVE.



ART. 82 COMMA 6 -IMU E TASI-





LA PORTATA DELLA NORMA È LIMITATA ALLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE ELENCATE (PARI A 10) E NON A TUTTE LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (CHE SONO PARI INVECE A 26) PREVISTE ALL'ARTICOLO 5 DEL CTS: GLI ENTI NON COMMERCIALI DOVRANNO AVERE PRUDENZA NELL'INDIVIDUARE L'ATTIVITÀ CORRETTAMENTE SVOLTA COSÌ DA DETERMINARE SE HANNO DIRITTO ALL'ESENZIONE OPPURE NO.



ART. 82 COMMA 7 -TRIBUTI LOCALI-

PER I TRIBUTI DIVERSI DALL'IMU E DALLA TASI, È STATA PREVISTA LA FACOLTÀ PER I COMUNI, LE PROVINCE, LE CITTÀ METROPOLITANE E LE REGIONI DI DELIBERARE NEI CONFRONTI DEGLI ETS CHE **NON HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ**COMMERCIALE LA RIDUZIONE O L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI TRIBUTI DI LORO PERTINENZA E DAI CONNESSI ADEMPIMENTI.





ART. 82 COMMA 8 -IRAP-

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME POSSONO DISPORRE NEI CONFRONTI DEGLI ETS DI CUI AL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO <u>LA RIDUZIONE O L'ESENZIONE</u> DALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.





ART. 82 COMMA 9 - IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-

GLI ETS DI CUI AL COMMA 1 SONO ESENTI DALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (DETTA ANCHE ISI) PER LE ATTIVITÀ INDICATE NELLA TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. 641/1972, SVOLTE RISPETTANDO LE SEGUENTI CONDIZIONI:

**OCCASIONALMENTE** 

O IN CONCOMITANZA DI CELEBRAZIONI, RICORRENZE O CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE.

L'ESENZIONE SPETTA A CONDIZIONE CHE DELL'ATTIVITÀ SIA DATA COMUNICAZIONE

PRIMA DELL'INIZIO DI CIASCUNA MANIFESTAZIONE, ALLA SIAE.

QUESTA ESENZIONE PRIMA ERA PREVISTA SOLO PER LE ONLUS.





ART. 82 COMMA 10 – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-

ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 82 PER TUTTI GLI ETS COMPRESE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI
COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ È PREVISTA <u>L'ESENZIONE DALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE</u> PER I PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E GLI ALTRI ATTI ELENCATI NELL'ANNESSA TARIFFA DI CUI AL D.P.R. 641/1972.

ANCHE QUESTA ESENZIONE PRIMA ERA PREVISTA SOLO PER LE ONLUS.



# AGEVOLAZIONI FISCALI



ART. 83 DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ETS

#### **PERSONE FISICHE**





DETRAZIONE DALL'IRPEF DI UN IMPORTO PARI AL 30% DEGLI ONERI SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE PER EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI ETS NON COMMERCIALI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO, PER ANNO, NON SUPERIORE A 30.000 EURO.

L'IMPORTO E' ELEVATO AL 35% QUALORA L'EROGAZIONE SIA A FAVORE DI ODV

# AGEVOLAZIONI FISCALI



ART. 83 DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ETS

#### PERSONE FISICHE ENTI E SOCIETA'





DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO NETTO DEL SOGGETTO EROGATORE **NEL LIMITE DEL 10% DEL REDDITO**COMPLESSIVO DICHIARATO SIA IN FAVORE DI ENTI CON PERSONALITAÌ GIURIDICA SIA IN FAVORE DI ENTI SENZA

PERSONALITA GIURIDICA.

# AGEVOLAZIONI FISCALI

EURIBIA SOSTENERE IL TERZO SETTORE EIL NOSTRO IMPEGNO

ART. 83 DETRAZIONI E DEDUZIONI
PER EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ETS





PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE E' NECESSARIO CHE LE EROGAZIONI SIANO EFFETTUATE CON STRUMENTI TRACCIATI: BONIFICI, CONTO CORRENTI POSTALI, CARTA DI CREDITO, BANCOMAT... NO IN CONTANTI!!

www.consorzioabc.com info@consorzioabc.com Tel. 031.307028



# Grazie dell'attenzione!

www.euribia.net
info@euribia.net
facebook.com/euribia.net
linkedin.com/company/euribia-net

